



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

ISTITUTO TECNICO - "G.C. FALCO" - CAPUA
Prot. 0010652 del 14/11/2019
A-32 (Uscita)

Al Personale docente e ATA
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Pubblico
Agli Atti
Sede
Al Sito WEB



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI VARI AMBIENTI DELL'ISTITUTO

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 69 del 05.10.1976;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- D.P.C.M. del 23/12/2003;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- C.M. del 17/12/2004 Ministero della Salute;
- Legge n. 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005);
- D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito in Legge n.128 del 08/11/2013;
- D. lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 (che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE);
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 - Comparto Scuola;
- C.C.N.L. del 19/04/2019 - Comparto Scuola.

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con la finalità del rispetto della normativa e per educare e si prefigge di:

- tutelare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2008;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Art. 3 - Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (di seguito ddl)

- Il ddl può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;
- Il ddl è obbligato a intervenire in quanto l’esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);
- Il ddl deve anzitutto garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti e che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa.

Attuazione di un triplo divieto:

- uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- uno discendente dalla legge sul divieto di fumo;
- uno come obbligo morale nei confronti dell’istituzione che rappresenta.

Art. 4 - Ambienti soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti gli ambienti dell’istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni ed in ogni altra pertinenza esterna ed interna degli edifici.

Negli ambienti di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 5 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo

I responsabili preposti all’applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 /12 /1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell’Allegato B.

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e redigere i relativi verbali mediante gli appositi moduli;
- Trasmettere il verbale redatto al Dirigente Scolastico.

I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra tutto il personale in servizio, docenti ed ATA.

L’incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell’Istituto restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

*Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)*

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri, della Polizia locale e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato della funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 6 - Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975 e successive integrazioni e modificazioni e considerato l'aumento disposto dall'art.1, comma 189, della Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

In caso di recidiva i contravventori, come misura accessoria, possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Ai sensi dell'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti, sempre ai sensi della Legge 28/12/2001 n. 448, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

Secondo l'art. 8 della L. 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

Il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.

Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova delle effettuate contestazioni e notifiche, viene inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Pagamento sanzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - I.T. “G.C. Falco” Capua (CETF05000Q) - Verbale N. ____ del ____);

b. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire entro 60 giorni l'attestazione del pagamento alla segreteria della Scuola, unitamente ad una copia del presente verbale, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8 - Procedura di accertamento e ricorsi

Contestazione e Notificazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione personale immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale (una per il trasgressore, consegnata o notificata, una per la Scuola e una per il Prefetto), utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Se ciò non è possibile, la violazione va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della Scuola.

La compilazione dei verbali prevede la numerazione progressiva e la personalizzazione del documento con il timbro della scuola.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 689/1991, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

Il prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina, con decisione motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Violazioni commesse da minorenni (art. 2 della L. 689/81)

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

I Genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata.

Lo Studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

La violazione del divieto di fumo da parte degli Studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In aggiunta alla sanzione amministrativa, in caso di recidiva (superiore a tre volte), il Consiglio di Classe procede all'applicazione di provvedimenti disciplinari, come da Regolamento d'istituto.

Art. 9 - Modalità organizzative e di supporto

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

La Segreteria dell'Istituto, a sostegno delle attività svolte dagli accertatori incaricati, svolgerà i seguenti compiti:

- a) Operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in caso di impossibilità di contestazione immediata;
- b) Accertamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di notifica del verbale;



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita dal decreto di emanazione.

Ai fini di una più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente “Regolamento” è pubblicato sul Sito Web dell’Istituto Scolastico.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni.

Allegato C: Attestazione della funzione di incaricato alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni.

Allegato D: Comunicazione al Prefetto

Il presente Regolamento è approvato con:

- Delibera del Collegio dei Docenti n. 54 del 28/10/2019

- Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 28/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Angelina LANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
(Legge n. 584/1975 - art. 51 Legge n.3/2003 - Legge n. 128/2013 - D. lgs. n. 6 del 12/01/2016)
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Verbale n. del Sede

Il giorno..... del mese..... nell'anno..... alle ore..... nei locali del..... il sottoscritto..... incaricato dell'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto di fumo con provvedimento del Dirigente Scolastico, Dr. Angelina Lanna, prot. n. del

HA ACCERTATO

che lo studente/dipendente/altro, Sig. nato a il residente a via identificato con

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 16.01.2003 n. 3, come integrata dalla Legge 08/11/2013 n. 128 e dal D. Lgs. 12/01/2016 n. 6, in quanto *(sorpreso nell'atto di fumare; ecc.):*

nei luoghi in cui vige il divieto di fumo ed è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003,

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni di età
- reiterazione della violazione

Il trasgressore all'atto della contestazione dichiara:

MODALITA' DI ESTINZIONE E AVVERTENZE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro.; in caso di recidiva i contravventori, come misura accessoria, possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore, secondo l'art. 8 della L. 584/1975, può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notifica dell'infrazione; lo stesso, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato dal sedicesimo al sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.

Pertanto, per la violazione accertata la sanzione amministrativa pecuniaria, con effetto liberatorio,

- corrisponde al pagamento di Euro (€)

Si precisa che:

- E' ammesso il pagamento del minimo della sanzione pari a Euro (€)..... se la sanzione è pagata entro 15 giorni dalla notifica
- E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pari a Euro (€)..... se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifica



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

Il pagamento della sanzione amministrativa sopraindicata dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- a. in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23, Codice tributo 131T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - I.T. “G.C. Falco” Capua (CETF05000Q) - Verbale N. del);
- b. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica entro 60 (sessanta) giorni, facendo pervenire all’ufficio di segreteria l’attestazione del versamento effettuato, unitamente a copia del presente verbale.

Nel caso in cui l’Amministrazione non riceva riscontro dell’avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l’attivazione del procedimento di cui all’art. 18 della legge n. 689/1981.

Si fa presente che ai sensi dell’art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica, presentando al Prefetto scritti difensivi e/o documenti e chiedendo eventualmente di essere sentito in merito.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali

- viene consegnato all’interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta;
- non viene consegnato all’interessato perché

Il verbalizzante

Il trasgressore

L’obbligato in solido

.....

.....

.....



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

Allegato B

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della D. P. C. M. del 14.12.95, nonché dall'Accordo Stato-Regioni 16/12/2004 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche i seguenti docenti:

SEDE CAPUA

Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni:

SEDE GRAZZANISE

Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelina LANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua

Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

Allegato C

Documento di attestazione della Funzione di Incaricato dell'applicazione della Legge 584/1975 e s.m.i. (divieto di fumo)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell'Istituto in intestazione,

dichiara

di aver nominato, in ottemperanza all'obbligo previsto dal D.P.C.M. del 14/12/1995 nonché dall'Accordo Stato-Regioni 16/12/2004, incaricato di vigilare e di accertare violazioni alla L. 584/1975 e s.m.i. (divieto di fumo) nell'ambito dei locali e delle aree esterne di pertinenza dell'Istituto comminando le eventuali sanzioni, il/la Sig./Sig.ra _____, con la qualifica di:

Docente D. S. G. A. Assist. Ammin. Assist. Tecn. Collab. Scolast.

Carta Identità n. _____ rilasciata da _____, che sarà esibita su richiesta all'eventuale trasgressore unitamente alla presente dichiarazione.

Fa presente a chi legge che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. Gli interessati debbono ottemperare ai sensi del Codice Penale. Si applicano in particolare i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate;
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura come da Regolamento;
- individuare l'ammenda da comminare: da € 27,50 a € 275,00, in base all'art. 6 del Regolamento;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

Procedimento di Accertamento:

- nei casi di violazione del divieto, l'incaricato di cui sopra procede all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità;



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua ***Settore Tecnologico***

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

- b. l'incaricato consegna una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia del suddetto verbale e attestazione del pagamento della sanzione, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento, e consegna le altre copie alla segreteria amministrativa;
- c. ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso il termine di sessanta giorni per la consegna in segreteria dell'attestazione di pagamento della sanzione decorre dalla data di ricezione della missiva di notifica del verbale di contestazione della violazione;
- d. qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale;
- e. nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Sanzioni - come previsto dalla normativa vigente:

- a. l'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro fino ad un massimo di 275,00 Euro;
- b. chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n.104/2013 convertito in Legge n. 128/2013, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.;
- c. i soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma le sanzioni stabilite nel Regolamento fumo;
- d. la misura della sanzione, come stabilito dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;
- e. secondo l'art. 8 della L. 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione;
- f. il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.
- g. si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- h. sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista sempre dall'art. 52, comma 20, della L. 448/2001, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare;
- i. i dipendenti e gli studenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Angelina Lanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico

Indirizzi ed Articolazioni:

Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento e Moda)

Allegato D

Al Sig. PREFETTO di Caserta

Oggetto: Rapporto per mancato pagamento della sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 e s.m.i. (divieto di fumo).

Si dà comunicazione che in data _____ è stato notificato a _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i., art.51 Legge n. 3/2003 integrato dall'art. 4 della Legge n. 128/2013 e dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6/2016), con invito al medesimo a definire la vertenza in via amministrativa con le modalità nel detto verbale specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, il trasgressore non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione; pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato.

Si provvede, pertanto, a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti di competenza di codesta Prefettura, previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Angelina Lanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa